

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6733 del 24/11/2025
Oggetto	D.LGS. 152/06 E S.M.I., ART. 208 - CALZOLARI PERFORAZIONI S.R.L. - MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI PRESSO LO STABILIMENTO UBICATO IN VIA T. EDISON N. 2 - FRAZIONE RUBBIANO - 43040 SOLIGNANO (PR)
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7006 del 24/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventiquattro NOVEMBRE 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dall'art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di Autorizzazione unica alla gestione e trattamento di rifiuti;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);

- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Solignano;

VISTI:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la Determina DET-2025-534 del 21/07/2025 e la delega delle funzioni (protocollo 0156103 del 03/09/2025) attinenti tra l'altro a quelle dell'Unità Autorizzazioni Complesse del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Parma;

PREMESSO:

- che Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma ha rilasciato con provvedimento DET-AMB-2018-5791 del 09/11/2018 alla Ditta Calzolari Perforazioni S.r.l. (C.F. 00784280349) l’Autorizzazione Unica per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto presso lo stabilimento ubicato in Via T. Edison n. 2 - Fraz. Rubbiano - 43040 Solignano (PR);

CONSIDERATO:

- che la Ditta Calzolari Perforazioni S.r.l. (C.F. 00784280349) in data 01/07/2025 ha presentato istanza di MODIFICA dell’Autorizzazione Unica DET-AMB-2018-5791 del 09/11/2018, acquisita al protocollo di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma al prot. PG/2025/119213 del 02/07/2025;
- che le modifiche proposte consistono in:
 - aumento della capacità complessiva istantanea di deposito da 25 t a circa 32 t, conseguente ad una rideterminazione correttiva del peso specifico, da 1,2 t/m³ (prima sottostimato) a 1,5 t/m³ (effettivo), del rifiuto codice EER 010504 “fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci” ritirato e stoccato nel cassone scarrabile di 21 m³ dedicato, presso l’unità locale;
 - conseguentemente ad un aumento sensibile del flusso di lavoro si sono rideterminati anche: la frequenza dei conferimenti alle successive operazioni di recupero a gestori terzi dopo D15-R13, che aumenta da 1 volta al mese a 2 volte al mese e i giorni di potenzialità di impianto che passano da 65 a 100 giorni/anno, con una media di 2 carichi a settimana;
 - di conseguenza aumentano: la potenzialità effettiva massima annua di trattamento da 250 m³/anno - 300 t/anno autorizzati a circa 504 m³/anno - 756 t/anno (considerati n°24 conferimenti a terzi/anno e un peso specifico 1,5 t/m³); e la potenzialità effettiva massima giornaliera di trattamento da 3,8 m³/giorno - 4,6 t/giorno a circa 5 m³/giorno - 8 t/giorno (considerati 504 m³/100 carichi/anno);
 - inoltre la Ditta ha dichiarato l’invarianza: “...Per quanto riguarda i contenuti relativi ai dati generali di stabilimento, planimetrie, modalità gestionali e sistemi di prevenzione...” richiamando e confermando “...in quanto immutati i dati di progetto e delle relazioni tecniche presentate ed adottate con la DET-AMB-2018-5791 del 09/11/2018”;

- che con nota prot. PG/2025/149451 del 21/08/2025 Arpae SAC di Parma ha comunicato alla Ditta Calzolari Perforazioni S.r.l. l'avvio del procedimento amministrativo e con nota PG/2025/150211 del 22/08/2025 ha richiesto il parere di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, serv. terr.le di Fidenza;

CONSIDERATO:

- che Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, serv. terr.le di Fidenza (di seguito Arpae APAO-ST), ha trasmesso la relazione tecnica per quanto di competenza prot. PG/2025/163272 del 16/09/2025 (allegato 1, che costituisce parte integrante del presente atto), con la quale ha espresso valutazione favorevole con prescrizioni alla domanda di modifica autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sia relativamente alla matrice trattamento rifiuti che per gli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera specificando quanto la Ditta debba mettere in atto, nell'effettuare le operazioni di R13 e D15 dei rifiuti non pericolosi, al fine di prevenire l'eventuale formazione di emissioni diffuse;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- nell'istanza in esame la Ditta ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 in cui ha dichiarato: *nulla è modificato rispetto al titolo autorizzativo rilasciato DET-AMB-2018-5791 del 09/11/2018 riguardo allo stato legittimato in relazione ai titoli abilitativi riguardanti le emissioni in atmosfera, nulla osta sull'impatto acustico, edilizia*;

CONSIDERATO che per la matrice rumore

Arpae APAO-ST ha dichiarato nella propria relazione tecnica PG/2025163272 del 16/09/2025: *"Le modifiche in esame non comportano variazioni dell'impatto acustico aziendale"*;

CONSIDERATO che per la matrice scarichi idrici

- la Ditta nel corso della domanda di Autorizzazione Unica sopra richiamata ha dichiarato che *"...non saranno generate acque industriali dall'attività..."*;
- la dichiarazione di invarianza relativa agli scarichi idrici, acquisita al prot. Arpae PG/2025/208101 del 24/11/2025, in cui si dichiara: *"riguardo agli scarichi, l'autorizzazione unica vigente non contempla nessuna attivazione di scarichi idrici poiché la messa in riserva e deposito preliminare del rifiuto gestito avviene all'interno di cassoni scarrabili che garantiscono la tenuta stagna e nessun tipo di contaminazione della superficie impermeabile e quindi dell'acqua meteorica, si dichiara la permanenza del requisito non essendo modificato in alcun modo la gestione del rifiuto"*;
- nella relazione tecnica di Arpae APAO-ST prot. PG/2025/163272 del 16/09/2025 e sopra richiamata si ribadiscono i concetti già espressi dalla stessa Arpae APAO-ST con relazione tecnica PG/2018/20095 del 28/09/2018 in sede di rilascio dell'autorizzazione unica DET-AMB-2018-5791 del 09/11/2018;

CONSIDERATO, per la matrice emissioni in atmosfera:

nella relazione tecnica prot. PG/2025/163272 del 16/09/2025 Arpae APAO-ST dichiara che: *"Per le emissioni in atmosfera, si prende atto che la Ditta dichiara che nulla è cambiato per quanto riguarda la matrice emissioni in atmosfera rispetto a quanto autorizzato. Tuttavia a fronte di cambiamenti nell'impostazione delle relazioni tecniche di Arpae-ST di Parma, si ritiene di aggiornare la parte riguardante le emissioni in atmosfera"*. Il presente provvedimento aggiornerà pertanto in tal senso il titolo per la matrice emissioni in atmosfera.

DATO ATTO CHE:

- la ditta Calzolari Perforazioni S.r.l. alla data del 17/11/2025 (e validità fino al 17/02/2026) risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione

mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") della Prefettura di Parma, previsto dalla legge 06/11/2012, n. 190, così come modificata con Legge 11 agosto 2014, n. 144 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013;

- la ditta Calzolari Perforazioni S.r.l. con nota acquisita al prot. PG/2025/192126 del 29/10/2025 ha dichiarato "... di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell'imposta di bollo ... ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico ... prot. Arpae PG/2025/119213 del 02/07/2025, per cui Arpae SAC Parma ha avviato il procedimento amm.vo relativo con nota PG/2025/149451 del 21/08/2025"; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n.01240406094065 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi e che l'originale è conservato presso la sede della Ditta;
- la modifica proposta dalla Ditta, in quanto comporta l'aumento della capacità istantanea e della potenzialità annua di recupero, si configura come modifica "sostanziale";
- la ditta Calzolari Perforazioni S.r.l. in data 29/10/2025 ha versato le spese istruttorie pari a 402 €, come previsto dalla relativa voce pertinente (12.5.2.4 - "R13/D15") del tariffario Arpae 2019 vigente;
- per quanto riguarda la garanzia finanziaria, si è verificato che l'importo garantito non subisce variazioni, in quanto, nonostante sia aumentata la capacità istantanea, resta applicabile la tariffa minima sia per l'operazione "R13" che per l'operazione "D15" autorizzate;
- non si ravvisano motivi ostativi al rilascio della modifica dell'autorizzazione unica richiesta;

DETERMINA

di rilasciare la **MODIFICA SOSTANZIALE dell'AUTORIZZAZIONE UNICA** (rilasciata con DET-AMB-2018-5791 del 09/11/2018), per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte quarta, fino alla data del 09/11/2028 la ditta:

Ragione Sociale:	Calzolari Perforazioni S.r.l.
Sede Legale:	Via T. Edison n. 2 - Fraz. Rubbiano - 43040 Solignano (PR)
Codice Fiscale:	00784280349
Stabilimento:	Via T. Edison n. 2 - Fraz. Rubbiano - 43040 Solignano (PR)
Rappresentante Legale:	Generalità depositate agli atti
Responsabile Tecnico:	Generalità depositate agli atti
Riferimenti Catastali:	Comune di Solignano, Foglio 3, mappali 697 e 890
Coordinate UTM WGS 84D	44,683079 10,074444
Coordinate Piane UTM ED50	4948504,667 N – 585232,017 E

per la prosecuzione della gestione dell'impianto per la messa in riserva (R13) e il trattamento (D15) di rifiuti non pericolosi, **relativamente alle seguenti modifiche:**

- aumento della capacità complessiva istantanea di deposito da 25 t a circa 32 t (considerato un peso specifico pari a 1,5 t/m³ del rifiuto codice EER 010504 in ingresso, ritirato e stoccato nel cassone scarrabile di 21 m³ dedicato);
- aumento della potenzialità effettiva massima annua di trattamento da 250 m³/anno - 300 t/anno autorizzati fino a circa 504 m³/anno - 756 t/anno (considerati: 2 conferimenti al mese alle successive operazioni di recupero a gestori terzi dopo D15-R13, 100 giorni/anno di potenzialità di impianto, una media di 2 carichi/settimana; n°24 conferimenti a terzi/anno e un peso specifico 1,5 t/m³);

- aumento della potenzialità effettiva massima giornaliera di trattamento da 3,8 m³/giorno - 4,6 t/giorno a circa 5 m³/giorno - 8 t/giorno (considerati 504 m³/100 carichi/anno);

NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

1. per la matrice rifiuti:

- 1.1. possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti appresso elencati e secondo le modalità e le quantità indicate in tabella:

cod. E.E.R.	Descrizione Rifiuto	D15	R13	Quantità massima stoccaggio istantaneo	Quantità massima annua di rifiuti stoccati	Contenitore metallico
010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	x	x	21 mc 32 t	504 mc/anno 756 t/anno	1

- potenzialità massima giornaliera di trattamento (D15-R13) pari a: **5 mc/g - 8 t/giorno**;
- quantità massima di stoccaggio istantaneo (D15-R13): 21 mc - **32 t**;
- quantità massima annua di rifiuti effettivamente stoccata: **504 mc/anno - 756 t/anno**;

1.2. di vincolare la gestione dell'impianto al rispetto:

- di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
- delle vigenti norme di medicina del lavoro;
- delle vigenti norme antincendio;
- delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
- della normativa in materia di tutela delle acque;
- della normativa in materia di inquinamento acustico;
- della normativa vigente in materia di carichi, costruzioni e stabilità dei terreni;
- della normativa vigente in materia di rifiuti;
- dei diritti di terzi;

di vincolare altresì la gestione dell'impianto, oltre che al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e al progetto presentato, come successivamente integrato, alle seguenti prescrizioni:

- 1.3. *omissis*;
- 1.4. *omissis*;
- 1.5. *omissis*;
- 1.6. *omissis*;
- 1.7. *omissis*;
- 1.8. *omissis*;
- 1.9. *omissis*;
- 1.10. *omissis*;
- 1.11. *omissis*;
- 1.12. *omissis*;

1.13. *omissis*;

1.14. *omissis*;

1.15. tutti i rifiuti prodotti, di risulta dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, dovranno essere separati dai rifiuti autorizzati da trattare e, prima del successivo avvio a smaltimento o recupero presso impianti terzi autorizzati, dovranno essere stoccati in condizioni di massima sicurezza, nel pieno rispetto di tutte le indicazioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Parte Quarta; in particolare per gli *“Stoccaggi di rifiuti prodotti all’esito del trattamento, in attesa o già sottoposti all’eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni final”* si richiamano le modalità di deposito, i criteri operativi e gestionali previsti dalla Circolare ministeriale prot. 1121 del 21 gennaio 2019 recante *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”* ai paragrafi 5 e 6:

1.15.1. dovrà essere fornita entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, una Planimetria aggiornata in cui siano anche individuate le aree di ubicazione dedicate a detti rifiuti prodotti; il punto di accumulo dei rifiuti derivanti dal trattamento, dovrà essere distinto rispetto a quello dei rifiuti da trattare;

1.15.2. le aree di stoccaggio dei rifiuti prodotti, non contenuti in cassoni chiusi e a tenuta, ma comunque in area dotata di copertura, dovranno essere pavimentate, ovvero impermeabili laddove le caratteristiche del rifiuto lo richiedano, con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta. In caso invece di stoccaggi senza copertura, le pendenze delle relative superfici dovranno convogliare ad apposita rete di raccolta le eventuali acque meteoriche, le quali dovranno essere trattate prima del successivo scarico (ad es. con separazione delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento);

1.15.3. inoltre si prescrivono i seguenti limiti temporali e quantitativi massimi di giacenza, secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità presenti; quando il quantitativo di rifiuti in giacenza raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi; in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, la permanenza del rifiuto non può avere durata superiore ad un anno;

1.15.4. per assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza, i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

1.15.5. l'altezza massima dei cumuli di rifiuti sciolti, nel rispetto della Circolare ministeriale MATTM n.1121 del 21/01/2019 e in applicazione di quanto prescritto nel merito dal DM Interno 26 luglio 2022 per la prevenzione incendi negli impianti di stoccaggio rifiuti, dovrà essere non superiore a 4 metri, altezze maggiori potranno essere assentite dall'autorità competente, previa formale richiesta di modifica autorizzazione, compatibilmente con la sicurezza e la stabilità dei cumuli stessi, nonché con la capacità gestionale del singolo impianto;

1.15.6. in tutte le aree di stoccaggio, a seguito di valutazione del rischio di incendio, dovranno essere adottate le misure di prevenzione e di protezione necessarie, individuate dal datore di lavoro in conformità alle disposizioni vigenti e in ottemperanza ad eventuali prescrizioni impartite dal Comando prov.le dei VV.F., anche in applicazione di quanto prescritto nel merito dal DM Interno 26 luglio 2022;

2. per la matrice emissioni in atmosfera:

fatto salvo quanto già autorizzato nel provvedimento DET-AMB-5791 del 09/11/2018, vengono di seguito aggiornate le pertinenti prescrizioni, così come impartite da Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, serv. terr.le di Fidenza nella relazione tecnica prot. PG/2025/163272 del 16/09/2025 (Allegato 1, quale parte integrante al presente atto).

“Considerato che:

- 2.1. la Ditta si occupa di realizzazioni di micropali, pali, tiranti di ancoraggio, dreni suborizzontali, dispersori verticali di corrente, pozzi e risulta autorizzata al recupero e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi con atto DET-AMB-2018-5791 del 09/11/2018 e s.m.i.;
- 2.2. l'attività industriale prevede “trattamento di rifiuti non pericolosi”;
- 2.3. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
- 2.4. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma”;
- 2.5. per le emissioni provenienti dall'attività di saldatura e trattamento superficiali dei metalli, svolte all'interno del capannone produttivo, e ricadenti nell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è stata presentata adesione all'autorizzazione di carattere generale nel 2016;
- 2.6. sono state identificate le fasi lavorative che potrebbero generare emissioni diffuse di polveri) e sono descritte le misure di mitigazione da adottarsi;
- 2.7. la Ditta, nella Conferenza dei Servizi del 29/05/2018, ha dichiarato che:
 - i rifiuti ritirati da terzi in big-bags rimarranno stoccati entro i big-bags coi quali vengono ricevuti, non subiranno né operazioni di sconfezionamento, né di travaso;
 - prevede di effettuare la bagnatura periodica dei piazzali pavimentati all'occorrenza, cioè in caso di condizioni meteorologiche di vento o caldo secco o durante la movimentazione dei mezzi;
 - le tipologie di rifiuti ritirati non hanno caratteristiche tali da generare polveri (stato fisico non polverulento); inoltre, sarà sempre stoccato all'interno del cassone chiuso ermeticamente, quindi anche in condizioni di vento non darà mai origine a diffusione di polveri;

Si ritiene che la Ditta Calzolari Perforazioni S.r.l., nell'effettuare le operazioni di R13 e D15 di rifiuti non pericolosi c/o l'unità operativa posta in via Edison n.2 loc. Rubbiano nel Comune di Solignano, debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONI DIFFUSE

Al fine del contenimento della polverosità diffusa dovrà essere previsto quanto segue:

- 2.8. durante le operazioni di carico e scarico adottare idonei accorgimenti tecnici e/o organizzativi al fine di limitare la formazione di polveri diffuse e dovranno essere mantenute idonee altezze di caduta;
- 2.9. gestire le strade ed i piazzali (aree di transito e manovra) in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse. In particolare assicurare l'umidificazione e a periodica pulizia dei piazzali e delle aree maggiormente soggette al transito di veicoli con maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi;
- 2.10. i mezzi in sosta in attesa di carico dovranno essere a motore spento compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori e/o con le necessità operative di carico;
- 2.11. circolazione dei mezzi di trasporto all'interno dell'area alla più bassa velocità possibile al fine di evitare fenomeni di risospensione di polveri”;

DI STABILIRE:

di lasciare invariata ogni altra parte dell'autorizzazione unica vigente DET-AMB-2018-5791 del 09/11/2018, non modificata dal presente provvedimento;

DI INVIARE:

copia del presente Atto a: Ditta Calzolari Perforazioni S.r.l., Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, serv. terr.le di Fidenza, AUSL Distretto Valli Taro e Ceno - SIP e SPSAL, Comune di Solignano e Montagna 2000 S.p.a., per quanto di competenza;

DI STABILIRE:

- che Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- che sono fatti salvi i diritti di terzi;
- che la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.;
- l'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;
- il presente atto si compone dei seguenti allegati:
 - o 1 - Relazione tecnica Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, serv. terr.le di Fidenza prot. PG/2025/163272 del 16/09/2025.

Sinadoc: 26681/2025

Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



Servizio Autorizzazioni Concessioni
Arpae
Parma
(posta interna)

Oggetto: Ditta Calzolari Perforazioni srl, con sede legale e unità locale in Via T. Edison n. 2 - Fraz. Rubbiano - Solignano. D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. Art. 208 - Modifica sostanziale - Autorizzazione unica per la gestione di un impianto di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi (DET-AMB-2018-5791 del 09/11/2018). Relazione tecnica.

In riferimento all'istanza di cui all'oggetto, acquisita al protocollo di Arpae n. PG/2025/119213 del 02/07/2025 per il quale è stato avviato il procedimento amministrativo con nota Arpae SAC prot. PG/2025/149451 del 21/08/2025, relativa alla modifica sostanziale dell'autorizzazione unica per la gestione di un impianto di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi (DET-AMB-2018-5791 del 09/11/2018), con la presente si esprime **parere favorevole** all'adeguamento dell'autorizzazione prefata, senza alcuna modifica per quanto concerne gli aspetti legati ai alla tipologia dei rifiuti speciali non pericolosi gestibili, alle emissioni in atmosfera e in ambiente idrico e all'impatto acustico.

RIFIUTI

Trattasi di gestione di un impianto di messa in riserva e di deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci.

L'impianto è costituito da un cassone scarrabile di 21 m³, per un quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo del rifiuto codice EER 01 05 04 "fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci" pari a 32 tonnellate, assumendo un peso specifico del rifiuto pari a 1,5 tonn/m³.

Prescrizioni

1. Lo stoccaggio dei rifiuti eventualmente ivi prodotti dalle fasi di gestione qui autorizzate, in attesa o già sottoposti all'eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali loro stoccaggio potrà protrarsi per 90 giorni, indipendentemente dalla loro quantità. Oltrepassati i 90 giorni, detti rifiuti dovranno essere conferiti presso un impianto esterno debitamente autorizzato,

una volta raggiunto il volume di 30 m³, dei quali al massimo 10 m³ di rifiuti pericolosi. Indipendentemente dal raggiungimento di dette quantità lo stoccaggio non potrà mai protrarsi per oltre un anno.

2. Nella tabella seguente si indica il codice EER che può essere conferito:

CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE	Operazioni di Recupero
01 05 04	Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	R13 - D15

Devono essere rispettati i seguenti limiti quantitativi:

- potenzialità massima giornaliera di trattamento (D15-R13) pari a: 5 m³/giorno equivalente a 8 tonn/giorno;
- quantità massima di stoccaggio istantaneo (D15-R13): 21 m³ - 32 tonn;
- quantità massima annua di rifiuti effettivamente stoccata: 756 tonn/anno.

SCARICHI IDRICI

Preso atto di quanto emerso in sede di Conferenza dei servizi del 29/05/2018 in merito alla modalità di gestione dei piazzali e del fatto che il rifiuto è contenuto in cassone scarrabile a compartimentazione stagna e dotato di coperchio, il che esclude l'eventuale possibilità di dilavamento del rifiuto, si ritiene che le acque meteoriche di piazzale non siano soggette all'applicazione della Del. Reg. 286/2005 e pertanto non necessitino di autorizzazione.

Si prende visione della nuova planimetria della rete fognaria che individua la presenza di due condotte separate, una per le sole acque nere domestiche diretta in pubblica fognatura e una per le acque meteoriche diretta in acque superficiali (torrente Ceno).

Si esprime quindi parere favorevole a quanto in istanza.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per le emissioni in atmosfera, si prende atto che la Ditta dichiara che nulla è cambiato per quanto riguarda la matrice emissioni in atmosfera rispetto a quanto autorizzato. Tuttavia a fronte di cambiamenti nell'impostazione delle relazioni tecniche di Arpae-ST di Parma, si ritiene di aggiornare la parte riguardante le emissioni in atmosfera.

Considerato che:

1. la Ditta si occupa di realizzazioni di micropali, pali, tiranti di ancoraggio, dreni suborizzontali, dispersori verticali di corrente, pozzi e risulta autorizzata al recupero e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi con atto DET-AMB-2018-5791 del 09/11/2018 e s.m.i.;
2. l'attività industriale prevede **“trattamento di rifiuti non pericolosi”**;
3. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
4. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
5. per le emissioni provenienti dall'attività di saldatura e trattamento superficiali dei metalli, svolte all'interno del capannone produttivo, e ricadenti nell'art. 272 comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., è stata presentata adesione all'autorizzazione di carattere generale nel 2016;;
6. sono state identificate le fasi lavorative che potrebbero generare emissioni diffuse di polveri) e sono descritte le misure di mitigazione da adottarsi;
7. la Ditta, nella Conferenza dei Servizi del 29/05/2018, ha dichiarato che:
 - i rifiuti ritirati da terzi in big-bags rimarranno stoccati entro i big-bags coi quali vengono ricevuti, non subiranno né operazioni di sconfezionamento, né di travaso;
 - prevede di effettuare la bagnatura periodica dei piazzali pavimentati all'occorrenza, cioè in caso di condizioni meteorologiche di vento o caldo secco o durante la movimentazione dei mezzi;
 - le tipologie di rifiuti ritirati non hanno caratteristiche tali da generare polveri (stato fisico non polverulento); inoltre, sarà sempre stoccato all'interno del cassone chiuso ermeticamente, quindi anche in condizioni di vento non darà mai origine a diffusione di polveri;

Si ritiene che:

la Ditta Calzolari Perforazioni S.r.l., nell'effettuare le operazioni di R13 e D15 di rifiuti non pericolosi c/o l'unità operativa posta in via Edison n.2 loc. Rubbiano nel Comune di Solignano, debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONI DIFFUSE

Al fine del contenimento della polverosità diffusa dovrà essere previsto quanto segue:

- durante le operazioni di carico e scarico adottare idonei accorgimenti tecnici e/o organizzativi al fine di limitare la formazione di polveri diffuse e dovranno essere mantenute idonee altezze di caduta;
- gestire le strade ed i piazzali (aree di transito e manovra) in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse. In particolare assicurare l'umidificazione e a periodica pulizia dei piazzali e delle aree maggiormente soggette al transito di veicoli con maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi;
- i mezzi in sosta in attesa di carico dovranno essere a motore spento compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori e/o con le necessità operative di carico;
- circolazione dei mezzi di trasporto all'interno dell'area alla più bassa velocità possibile al fine di evitare fenomeni di risospensione di polveri.

RUMORE

Le modifiche in esame non comportano variazioni dell'impatto acustico aziendale.

Distinti saluti.

Il Responsabile di funzione
Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

Documento firmato digitalmente

Tecnico emissioni: Cristina Bazzini

Sinadoc n. 26681/2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.